

DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 51 del 26 febbraio 2009

BILANCIO E CREDITO AGRARIO - Approvazione Accordo di programma ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 tra il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Campania e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), per la prestazione di garanzie nell'ambito PSR Campania 2007-2013.

Premesso che

- Il Regolamento (CE) n. 1290/2005, riguardante il finanziamento della politica agricola comune, istituisce il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) ed il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ne disciplina il funzionamento;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 ed il Regolamento (CE) n. 1974/2006, riguardanti il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo 2007-2013, stabiliscono gli interventi ammissibili e disciplinano le relative modalità di programmazione e attuazione, prevedendo a tal fine la formulazione di Programmi di Sviluppo Rurale, a carattere regionale, riferiti al periodo 2007-2013;
- il Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (PSR) 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1 del 11 gennaio 2008, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013;
- il Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (PSR) 2007-2013 designa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n. 1698/2005, le seguenti Autorità:
 - Autorità di Gestione - che rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma – individuata nella Giunta Regionale della Campania, il cui responsabile è il Presidente della Regione o un suo delegato, che ai fini tecnico-operativi, si avvale dell'assistenza del AGC Sviluppo Attività Settore Primario;
 - Organismo pagatore – cui compete, fra l'altro, la gestione finanziaria di tutte le risorse pubbliche mobilitate nell'ambito del Programma – individuata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005, nell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Considerato che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013 prevede, al cap. 5.2, in base alle norme specifiche di cui ai Regolamenti citati:

- la possibilità di concedere, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, gli aiuti rivolti al sostegno degli investimenti ammessi dalle misure del Programma, nella forma dell'abbuono degli interessi per operazioni creditizie a medio e lungo termine, in alternativa o ad integrazione della forma del contributo in conto capitale;
- la possibilità, per i finanziamenti bancari diretti alla realizzazione di investimenti ammissibili in base alle misure del Programma, di fruire della garanzia concessa da un fondo di garanzia che operi in conformità agli artt. 50, 51 e 52 del predetto Regolamento (CE) n. 1974/2006;
- l'utilizzazione delle risorse destinate all'attivazione di tale fondo attraverso un accordo di programma che consenta, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'avvalimento dello specifico fondo rientrante nelle attribuzioni dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA);

Vista la DGR 1449 del 18/09/2008 con la quale è stato approvato lo schema dell'accordo di programma per la prestazione di garanzie nell'ambito PSR Campania 2007-2013;

Preso atto che l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dalla Regione Campania e dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) e acquisito agli atti della Regione Campania, prot. 76078 del 29/01/2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, l'Accordo di Programma per la prestazione di garanzie nell'ambito PSR 2007-2013 sottoscritto dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dalla Regione Campania e dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

DI INVIARE il presente decreto all'AGC 11 – Settore Bilancio e Credito Agrario, nonché al B.U.R.C. per la necessaria pubblicazione.

Bassolino



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS II

SVIRIS - AOO SVIRIS
REGISTRO UFFICIALE
0018554 - 15/12/2008

27 GEN. 2009
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
c.a. Dott. Egidio Sardo

All' ISMEA
Direzione Amministrazione e
Affari Legali

Via Nomentana 183
00161 Roma

Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/90 tra il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Campania e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013.

Si trasmettono le due copie sottoscritte da questo Ministero relative all'Accordo di programma indicato in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Blasi)

ISMEA

18 DIC. 2008

Prot. Arrivo N. 6701

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2009. 0076078 del 29/01/2009 ore 09.59
Mitt.: MIPAAF MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Fascicolo : 2009.XLIV/1/1.142
Servizi speciali



1.

Accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Campania e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013

PREMESSO CHE

- la condizione di accentuata sottocapitalizzazione in cui versano le aziende agricole italiane e la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito rappresentano da anni un forte limite al processo di sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale;
- per far fronte a tale situazione assume una rilevanza strategica la possibilità di attivare tutti gli strumenti disponibili, a livello nazionale e regionale, favorendo le opportune sinergie tra le politiche e gli strumenti.
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende favorire la realizzazione di obiettivi comuni definiti con le Regioni/PA, nel contesto dello sviluppo rurale e per le rispettive competenze, in particolare per l'attuazione del Piano strategico nazionale e dei Piani di sviluppo rurale 2007-2013, specificatamente per quanto riguarda la coerenza e la complementarietà con le altre politiche nazionali e regionali;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare le migliori condizioni di base a tutte le Regioni/PA, per sostenere l'adeguato perseguimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole, nei limiti del rispetto delle regole di mercato;
- un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Ismea è lo strumento idoneo per perseguire le finalità comuni e le necessarie strategie in modo



2.

da garantire che le stesse siano perseguite con azioni coerenti sia dal punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento;

- la Conferenza Stato-Regioni ha approvato con atto 148/CSR del 12 luglio 2007. uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra MiPAAF, Regioni, Province autonome e ISMEA per la prestazione di garanzie nell'ambito dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO CHE

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Campania e ISMEA ritengono indispensabile agevolare l'accesso delle imprese agricole al mercato del credito, al fine di eliminare uno dei principali limiti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese stesse, favorendo, nel contempo, la crescita dell'occupazione;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Campania e ISMEA ritengono che la concessione di garanzie alle imprese agricole del territorio determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese agricole, offrendo in tal modo un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fatti propri dal PSN e dal PSR;
- la Regione Campania per la concessione delle garanzie, può avvalersi del Fondo di garanzia ISMEA operante a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, art. 17, commi 2 e 4 destinando a tale scopo le risorse finanziarie individuate nell'ambito delle misure del PSR finalizzate agli investimenti;
- la stipula di un Accordo di programma rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e compatibile con la normativa comunitaria;



3.

VISTO CHE

- l'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *"in deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto"*;
*)
- l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *"ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestati (di seguito <<i>fondi*>>), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento";
- l'articolo 51, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1974/2006, stabilisce che *"i fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario"*;
- con Decisione della Commissione Europea C(2007)5712 del 20 novembre 2007 è stato approvato il Piano di sviluppo Rurale della Regione Campania (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013;
- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, costituisce forme di garanzia creditizia e



4.

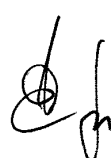
finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari;

- l'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 attribuisce all'ISMEA il compito di effettuare interventi di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, al fine di favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole;
- con Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 è stato approvato come misura di non aiuto il regime relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102", entrato in vigore il 15 marzo 2006, sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali;

1. Quanto sopra premesso e considerato si conviene di approvare quanto segue:

Articolo 1

1. La Regione Campania può avvalersi del Fondo ISMEA per realizzare interventi



5.

finalizzati a favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole ed agroalimentari della Regione attraverso il finanziamento degli interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere inseriti nelle misure del PSR finalizzate agli investimenti con l'obiettivo di finanziare le iniziative relative al rilascio di garanzie prevedendo specifici stanziamenti.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano i criteri, le condizioni e le modalità di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102", nonché le relative istruzioni applicative.

Articolo 2

1. ISMEA non potrà chiedere alla Regione Campania il pagamento di alcun corrispettivo attinente alla istruttoria delle pratiche relative all'ammissione e alla prestazione di garanzie di cui all'articolo 1, comma 1. L'attività di ISMEA è quindi da intendersi priva di remunerazione o contenuto economico a valere sulle misure del PSR.

Articolo 3

1. Le risorse del PSR destinate allo strumento di garanzia, cogaranzia e controgaranzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, costituiscono il patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale dal quale sono detratti gli accantonamenti a fronte di ogni garanzia diretta rilasciata nella misura stabilita dall'ISMEA, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006.

2. ISMEA è tenuta a produrre alla Regione apposita relazione al 31 dicembre di



6.



Articolo 4

1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Regione ed ISMEA, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'allegato rappresenta parte integrante del presente Accordo di programma.
3. Il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Campania e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Luogo , data

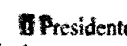
Il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

X 

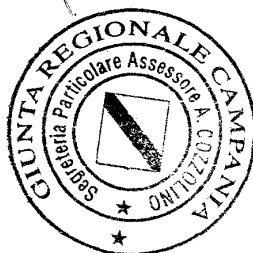
La Regione Campania
Assessore all' Agricoltura
e allo Sviluppo Economico



ISMEA


Presidente
(dr. Arturo Semerari)









1.

Allegato A

Norme attuative

Articolo 1

(Definizioni)

1. Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, per il tramite della SGFA Srl (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società unipersonale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, 102, comma 5-ter.
2. Istruzioni applicative: disposizioni esecutive emanate ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006 recante "attività di rilascio di garanzie a norma dell'art. 17, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".
3. Fideiussione: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
4. Cogaranzia: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche congiuntamente ai Confidi ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
5. Controgaranzia: garanzia prestata dal Garante alle banche a fronte di garanzie rilasciate da Confidi od altri fondi di garanzia pubblici e privati ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 14 febbraio 2006.
6. Garanzia: attività di prestazione di fideiussione, cogaranzia o controgaranzia da parte del garante.
7. Confidi: organismi operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 13 D.L. 30 settembre



2.

2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (o altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale);

8. PSR: piano di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013;

9. Autorità di gestione del PSR: autorità regionale designata per la gestione del PSR Campania 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005;

10. Organismo pagatore: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) organismo designato per il pagamento degli aiuti relativi al PSR Campania 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2006.

Articolo 2

(Risorse del Fondo)

1. Le risorse destinate al Fondo di garanzia ISMEA sono determinate dalla Regione e versate, tramite l'Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle misure di investimento del PSR.
2. Le risorse di cui al comma precedente costituiscono un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al Decreto legislativo 102/2004.

Articolo 3

(Finalità degli interventi)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2, sono finalizzate ad interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti ammissibili ai fini delle misure di investimento del PSR.

Articolo 4

(Caratteristiche del Fondo)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono gestite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo



3.

2, articolo 51, del Reg. CE 1974/2006.

2. Gli interessi maturati sui versamenti al Fondo provenienti dal PSR confluiscono nel patrimonio segregato di cui all'articolo 2, al netto della fiscalità e degli eventuali ulteriori accantonamenti al fondo rischi di cui al punto 3 dell'articolo 6.

3. Il Fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate potenzialmente redditizie. Non possono essere fornite garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5

(Impegni del patrimonio segregato)

1. In relazione all'importo di ciascuna garanzia, il Garante impegna una quota del patrimonio segregato, relativo alla misura del PSR alla quale l'operazione è riferita, secondo quanto previsto dal proprio regolamento interno.

Articolo 6

(Fondo Rischi)

1. A fronte di ciascuna fideiussione o cogaranzia rilasciata, l'impresa agricola deve corrispondere una commissione, definita dal Garante, commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.

2. A fronte di ciascuna controgaranzia rilasciata, il Confidi deve corrispondere una commissione commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.

3. Il predetto *fondo rischi* si alimenta mediante l'incasso delle commissioni di garanzia applicate dal Garante a livello nazionale, nonché degli eventuali accantonamenti da



4.

quest'ultimo operati in base alle proprie politiche di prezzo e si riduce per effetto dei pagamenti delle garanzie in favore delle banche creditrici, nonché delle relative spese sostenute a qualunque titolo per detti pagamenti.

Articolo 7

(Condizioni di ammissibilità)

1. Sono ammissibili alle garanzie i finanziamenti bancari a imprese agricole che svolgono attività agricole e connesse per realizzare investimenti approvati dalla Regione Campania, in quanto ammissibili ai sensi delle misure di investimento del PSR, ed ammissibili alle garanzie ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
2. Sono ammissibili alla controgaranzia i Confidi individuati nell'elenco di cui all'articolo 9, che concedono garanzie per gli investimenti di cui al precedente punto.
3. Le operazioni richiamate nei punti precedenti del presente articolo potranno accedere alle garanzie del Fondo se valutate dallo stesso rispondenti ai requisiti richiesti dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.

Articolo 8

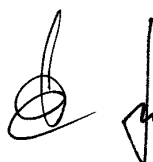
(Soggetti finanziatori garantiti)

1. Possono ottenere l'intervento del Fondo le banche autorizzate in Italia (anche in qualità di capofila di un pool di banche) e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 385/1993.

Articolo 9

(Cogaranzia e Controgaranzia)

1. La Regione trasmette al Garante l'elenco dei Confidi che possono operare in cogaranzia con il Garante o richiedere allo stesso controgaranzia.



5.

2. Per le attività di cogaranzia, i Confidi devono stipulare un'apposita convenzione con Garante.

Articolo 10
(Istruttoria)

1. L'istruttoria per il rilascio delle garanzie è affidata al Garante.
2. Le modalità operative relative alla realizzazione delle procedure di intervento sono quelle ordinariamente seguite dal Garante nel rispetto delle proprie Istruzioni Applicative e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7.
3. La Regione si impegna a comunicare al Garante gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento per investimenti rientranti nelle misure di investimento del PSR.
4. Le imprese di cui al punto 3, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare al Garante una richiesta per il rilascio di fidejussioni. L'istruttoria deve concludersi nei tempi stabiliti dalle Istruzioni Applicative di cui al comma 2 dell'art. 11 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
5. Le richieste di cogaranzia o controgaranzia sono presentate dai Confidi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9, e riguardano gli investimenti di cui al punto 3 del presente articolo.
6. A fronte di ogni intervento, il Garante determina una commissione di garanzia a carico dell'impresa agricola in linea con la Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
7. Le richieste di rilascio delle garanzie saranno esaminate dal Garante nei limiti del patrimonio segregato, di cui all'articolo 2.



6.

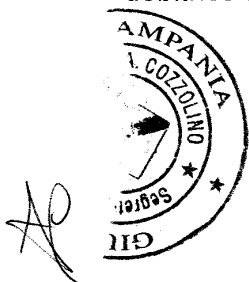


Articolo 11 (Liquidazione delle garanzie)

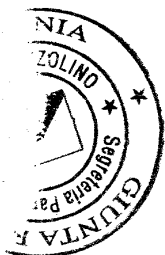
1. Alle liquidazioni delle garanzie in favore delle banche si provvede con il *fondo rischi* di cui al precedente articolo 6.
2. In caso di esaurimento delle risorse del fondo rischi, alle liquidazioni delle garanzie rilasciate si provvede operando una riduzione del patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2.
3. Nel caso in cui la riduzione del patrimonio segregato, richiamata al punto precedente, determini uno squilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio, il Garante sopperisce immediatamente alla provvisoria inadeguatezza patrimoniale, dandone tempestiva comunicazione alla Regione. In tal caso, l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul patrimonio segregato è sospesa.
4. Gli importi anticipati dal Garante di cui al precedente punto 3, sono recuperati dallo stesso a valere sul patrimonio segregato di cui all'articolo 5 che si renderà disponibile in relazione alla progressiva riduzione dagli impegni per garanzia. Tale recupero non deve comunque pregiudicare il ripristinato rapporto fisiologico tra garanzie in essere ed impegni di patrimonio. L'attività di rilascio delle garanzie può essere ripresa solo dopo il totale reintegro delle risorse apportate dal Garante ed il riequilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio.

Articolo 12 (Recuperi)

1. La gestione dei recuperi delle somme pagate alle banche per far fronte agli impegni di garanzia assunti a valere sul patrimonio segregato è affidata al Garante.
2. Le somme eventualmente incassate dall'escussione del patrimonio della impresa debitrice sono destinante al fondo rischi per garanzia.



7.

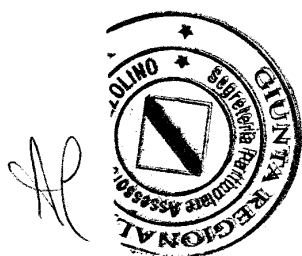


Articolo 13 **(Controllo delle operazioni)**

1. Il Garante, in quanto gestore del Fondo di Garanzia nel quale confluiscono ai sensi dell'articolo 2 le risorse per le misure di investimento del PSR è soggetto alle verifiche del sistema di gestione e controllo di cui al Reg. CE n. 1975/2006.
2. La verifica dell'effettiva destinazione dei finanziamenti garantiti alle operazioni selezionate per le misure di investimento del PSR è a carico della Regione, che pertanto è responsabile dell'esecuzione delle necessarie procedure di controllo.
3. La Regione è responsabile dell'attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie previste dalla normativa nazionale o comunitaria, in seguito alle irregolarità rilevate di cui al precedente punto 2. Le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante per quanto di sua competenza.

Articolo 14 **(Piano di attività)**

1. Prima dell'avvio delle attività il Garante in collaborazione con la Regione predispone un Piano di attività che, tra l'altro, precisi:
 - il mercato in cui opera il Garante;
 - i criteri e le condizioni previste per la concessione delle garanzie;
 - il bilancio di esercizio del Garante;
 - i soggetti finanziatori;
 - la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente;
 - lo statuto del Garante;
 - la giustificazione ed il previsto utilizzo delle risorse provenienti dal PSR;
 - le disposizioni di liquidazione dei pagamenti da parte del Garante, incluso il





8.

reimpiego delle entrate attribuibili alle risorse provenienti dal PSR.

2. Il Piano di attività di cui al punto 1 è presentato all'Autorità di gestione del PSR per la sua valutazione e per le attività di sorveglianza sulla sua applicazione.

Articolo 15

(Relazione annuale)

1. La relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di programma dovrà avere il seguente contenuto:
 - l'elenco delle richieste pervenute;
 - i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSR a cui si riferiscono;
 - i dati sul totale delle garanzie in essere;
 - tutti i casi di liquidazione delle garanzie anche a valere sul patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2, per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
 - i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.
2. Trimestralmente l'ISMEA comunicherà alla Regione, secondo le modalità da quest'ultima definite, i dati di monitoraggio con le stesse informazioni di cui al punto precedente.

Articolo 16

(Durata dell'intervento)

1. Nei limiti del patrimonio segregato di cui all'art. 2, le attività di rilascio delle garanzie terminano il 31 dicembre 2015.





Articolo 17

(Chiusura dell'intervento e rendicontazione)

1. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del Fondo consiste nell'importo del patrimonio segregato necessario a coprire il valore iniziale delle garanzie già rilasciate e gli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate, che consente il raggiungimento del valore obiettivo dell'indice di operatività di cui al punto 2 del presente articolo.
2. L'indice di operatività è calcolato come rapporto tra il totale del valore iniziale delle garanzie concesse aumentato del totale degli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate e l'entità del patrimonio segregato di cui all'articolo 2. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del Garante, l'obiettivo si intende comunque raggiunto qualora sia conseguito il 70% dell'indice di operatività sopra individuato. In caso di mancato raggiungimento, la spesa finale ammissibile è ridotta proporzionalmente.
3. Le risorse che al 31 dicembre 2015 non risultino rendicontabili ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006 e dei punti 1 e 2 del presente articolo, e non impegnate ai sensi dell'articolo 5, sono restituite alla Regione.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate per attività di sviluppo delle imprese agricole della Regione, anche attraverso interventi del Garante di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, sulla base di una autorizzazione regionale. X

